

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE

composto da	ai Magistrati
-------------	---------------

Dr.ssa Paola Parlati - PRESIDENTE

- GIUDICE REL. est. Dr. Alessandro Petronzi

Dr.ssa Laura Serra - GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'opponente Dott. A. B., premesso di vantare crediti in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. nei confronti del fallimento Quadrifoglio 2000 s.r.l, derivanti dallo svolgimento di prestazioni professionali rese a far data dal 2011 in favore della società in bonis e conclusesi dopo la dichiarazione di fallimento, ha lamentato l'esclusione di taluni crediti dallo stato passivo per un ammontare pari ad euro 12.943,40, e la collocazione al chirografo della somma di Fatto avviso a: 27.851.46. evidenziando che la prestazione erogata dall'opponente in favore della società, in quanto involgeva la tradizionale attività di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale. è da considerarsi unitaria, con la conseguenza che il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. non può ritenersi rigidamente ancorato al solo biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento. La Curatela, costituitasi in giudizio, ha contestato la prospettazione avversaria sottolineando come l'interpretazione richiamata dalla parte opponente trova al più applicazione relativamente ai crediti professionali derivanti da quelle professioni ove l'attività prestata non

N.	/2019 Decr.
N. 147	71/2019 R.G.
N	Cron.
N	Rep.

- Registro Imprese;

- Collegio Notarile;

- Archivio Notarile:

- *P.M.*.

Como,

Il cancelliere



può essere scissa, ma è caratterizzata da unitarietà (emblematica la fattispecie delle prestazioni professionali prestati dagli avvocati).

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La Suprema Corte di Cassazione, i cui precedenti entrambe le parti ampiamente richiamano, ha affermato, con orientamento granitico sin da Cass. 10515/1994, che l'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. (a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione) va interpretato nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio, avendo modo di precisare che tale regola si applica solo a quelle attività ove la prestazione sia oggettivamente unitaria, con la conseguenza che il privilegio può essere riconosciuto anche se la prestazione sia iniziata in data anteriore al biennio, mentre va esclusa ogni estensione temporale per quelle attività che si esauriscono di volta in volta, rispetto alle quali per i diritti di credito, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo previsto dalla norma.

Tale interpretazione risulta del tutto conforme alla *ratio* della norma, che è quella di riconoscere un diritto di poziorità a particolari categorie di creditori, in ragione della natura della prestazione e



dell'incarico svolto, ed alla portata residuale e tassativa delle norme che impongono deroghe al generale principio della par condicio creditorum, quali sono quelle che prevedono diritti di poziorità, insuscettibili di applicazione analogica od interpretazione estensiva. Nel caso di specie, dall'esame della lettera di incarico in atti, emerge che l'incarico era conferito con una previsione temporale di un anno, tacitamente rinnovabile, di anno in anno. Inoltre la analitica individuazione dell'oggetto dell'incarico (impianto tenuta contabilità ordinaria. formazioni bilanci annuali. redazione dichiarazioni fiscali, assistenza societaria continuativa e generica) rende chiaro che tutte le attività avevano, in ragione della loro tipologia, un orizzonte temporale coincidente con l'anno, trattandosi delle ordinarie attività di tenuta della contabilità e di predisposizione degli adempimenti fiscali, da ripetersi di anno in anno, in conformità con la legislazione applicabile.

Deve infine respingersi quanto affermato, ancorché senza articolare conclusioni sul punto, in ordine alla natura prededucibile delle prestazioni rese dal commercialista dopo la dichiarazione di fallimento. Tali crediti infatti riguardano il soggetto fallito e non rappresentano, invece, spese di procedura o debiti contratti per l'amministrazione del fallimento.

Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del



compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), attesa la non complessità della presente causa e la sua natura prettamente documentale, e con la esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria e decisionale, di fatto non espletate. Il rigetto della opposizione giustifica l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, la parte opponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna parte opponente, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 1.384,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge; c) visto l'art. 13, c.1-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte opponente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002. Si comunichi.

Como, 24.06.2019.

IL GIUDICE est.

IL PRESIDENTE

(dr. Alessandro Petronzi)

(dr.ssa Paola Parlati)